



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO CARCERE

La tortura no

Il DL n.92/2014, recante “*disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*” prevede a tal fine, all'art.1, modifiche all'O.P., con l'inserimento dell'art.35 *ter*.

Come è agevole rilevare, partendo dalla semplice lettura della norma citata, nonché dall'oggetto del DL, come evidenziato dal contenuto dello stesso, il rimedio risarcitorio introdotto, già di per sé risibile e di difficile locupletazione (per usare un eufemismo, vista la procedura introdotta, ancora una volta devoluta al vaglio della Magistratura di Sorveglianza, senza la previsione di risorse umane ed economiche per l'incombente), opererebbe in caso di violazione dell'art. 3 CEDU, e **dunque anche nei casi di vera e propria tortura.**

Del resto, malgrado il preambolo e le finalità sottese a tal proposito alla decretazione di urgenza, richiamante le condizioni di *overcrowding* penitenziario, **l'esplicito riferimento del titolo del DL e della norma introdotta non lasciano adito a dubbi in ordine all'interpretazione che si propone, e ci si propone di avversare**, non potendosi seriamente tollerare che il nostro Paese, già privo di una norma necessaria (pur avendo ratificato la Convenzione ONU del 1984, con il suo protocollo opzionale del 2002) , qual è il reato di tortura, possa addirittura consentire che uno dei quattro *core rights* previsti dalla CEDU si riduca, quale *pretium doloris*, alla miserevole cifra di 8 euro, o alla “*riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito un pregiudizio*” (a condizione che quest'ultimo, per la riduzione di pena citata, “*non sia inferiore a quindici giorni*”).

Così, non solo si mercifica l'uomo, con buona pace dei principi *kantiani*, ma si pone addirittura per legge un limite temporale per l'apprezzamento del danno patito (**quindici giorni di tortura, valgono un giorno di sconto, e/o otto euro!**).

Noi conosciamo le prigioni d'Italia, perché da quattro anni le visitiamo e le raccontiamo.

E' accaduto, accade, ed accadrà, che detenuti (indagati, imputati, definitivi) siano ristretti in condizioni di inumano sovraffollamento, privi di ogni elemento trattamentale, in condizioni igienico sanitarie indescrivibili, con luce accesa in cella anche di notte, o che vadano all'aria uscendo dalla cella per passare in un'altra (come abbiamo appena visto a Bellizzi Iripino), chiusi come bestie in una gabbia di cemento armato e ferro arrugginito.

Accade, ancora, che detenuti nelle carceri italiane siano sottoposti a condotte di vera e propria tortura, nell'accezione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il rimedio giuridico interno non costituisce un ricorso effettivo, ex art.13 CEDU.

Deve osservarsi come a seguito della sentenza *Torregiani ed altri* lo Stato italiano sia obbligato ad adottare misure individuali e generali, sia assicurando ristori per le violazioni già subite (rimedi



compensatori, ex art.41 CEDU), sia impedendo violazioni future e ponendo fine a quelle ancora in essere (rimedi preventivi).

Sul punto, vale la pena ricordare come costituisca principio consolidato quello per il quale una decisione o misura favorevole al ricorrente, ottenuta a livello domestico, non sia sufficiente a privarlo della qualità di vittima, a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o in sostanza, la lamentata violazione della CEDU, e non abbiano offerto al ricorrente una riparazione adeguata (cfr., *ex plurimis*, *C.edu, Eckle c/Repubblica Federale Tedesca*, 15.7.1982).

Ancora, quando in aggiunta o in sostituzione alla cessazione dell'illecito e alla *restitutio in integrum* si imponga il risarcimento dei danni per equivalente, **il ricorso domestico dovrà offrire serie prospettive di riparazione per ogni voce di danno, ed in particolare di un risarcimento del danno non patrimoniale di entità comparabile all'equa soddisfazione prevista dall'art.41 CEDU** (cfr. *C.edu, Grande Camera, Cocchiarella; C.edu, Pasculli c/Italia*, 4.12.2007).

Ed infatti, la necessità di disporre un risarcimento per danni morali è comunemente affermata nei casi in cui lo Stato si sia reso responsabile di gravi maltrattamenti fisici e psicologici in danno delle vittime, risultanti nella violazione dell'art.3 CEDU. Nella prassi della Corte, sebbene siano più usuali le ipotesi di qualificazione delle condotte statali quali trattamenti inumani o degradanti rispetto ai casi di tortura, i Giudici hanno costantemente concesso risarcimenti per danni morali (oltre che, ovviamente, per quelli materiali, nelle molteplici accezioni del pregiudizio in questione) in relazione ad entrambe le ipotesi (per la tortura, cfr. *C.edu GC, Selmouni c/Francia*, 28.7.1999).

In conclusione, è evidente come sia inaccettabile la soluzione proposta dal Legislatore d'urgenza, siccome contraria all'interpretazione offerta dalla CEDU (e perciò vincolante per il nostro Ordinamento), nella parte in cui pretende di assimilare lesioni afferibili a trattamenti inumani e degradanti con casi di vera e propria tortura, nell'accezione data dai Giudici di Strasburgo, in contrasto con l'obbligo di rispettare i diritti dell'Uomo, scolpito nell'art. 1 della Convenzione.

Ciò indubbiamente comporta, preliminarmente, l'assoluta necessità di evitare che la norma in questione possa far indiscriminatamente riferimento a qualsiasi violazione dell'articolo 3 CEDU, ma debba essere, sotto forma di equo indennizzo, riferita alle sole condizioni di detenzione legate al sovraffollamento.

Peraltro, l'ulteriore pretesa di quantificare in maniera rigida ed umiliante pregiudizi lesivi della dignità umana, che è intangibile, perfino prevedendo che ricorsi già presentati alla Corte possano essere trasferiti in Italia, ex art.35 *ter* O.P., non può essere recepita.

Si prevedono una riduzione di un giorno di pena ogni dieci sofferti in condizioni umanamente degradanti e, ove non sia possibile riparare in tal modo per essere la pena già interamente espiata, il risarcimento di otto euro per ogni giorno trascorso nelle suddette condizioni. In entrambi i casi l'entità del rimedio appare inadeguata. Il primo sarebbe stato probabilmente più congruo parametrarlo sulle riduzioni di pena - quarantacinque giorni per ogni semestre - di cui il condannato può beneficiare quando partecipa positivamente all'opera rieducativa (ci si riferisce alla liberazione anticipata ordinaria, non essendo quella speciale - per il suo carattere eccezionale e provvisorio - un valido termine di confronto). In tal modo si sarebbe realizzata una plausibile specularità tra detrazioni collegate, rispettivamente, ai meriti del soggetto o ai "demeriti" dello Stato.



Anche il secondo rimedio dovrebbe proporzionalmente subire un congruo aumento: specialmente nei casi di più grave inumanità della condizione detentiva, otto euro al giorno potrebbero risultare mortificanti sia per il soggetto che li riceve, sia per lo Stato che li offre. Oltre all'entità, suscita perplessità anche la predeterminazione per legge del "risarcimento", senza alcuna possibilità di graduarlo in ragione della gravità del pregiudizio. Meglio sarebbe riconoscere al detenuto che è stato sottoposto a trattamento lesivo dell'art. 3 CEDU la facoltà di ottenere dal magistrato di sorveglianza un "equo indennizzo" in misura fissa ovvero di chiedere, in alternativa, al giudice civile – seguendo una via più impegnativa, ma più "remunerativa" - un risarcimento in senso proprio, che comporta un accertamento ed una valutazione del pregiudizio subito.

L'auspicio, dunque, è che nel breve tempo a disposizione per la conversione in legge del decreto il dibattito si concentri su proposte in grado di meglio tradurre l'idea di fondo - che corrisponde ad un dovere morale, non meno che giuridico - evitando demagogiche rappresentazioni caricaturali intese ad affossarla.

Roma, 21 luglio 2014

L'Osservatorio Carcere

La Giunta